

ISTITUZIONE ELENCO PERMANENTE OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO E/O MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI PUBBLICI (Dlgs.50/16 – L.120/20)

DISCIPLINARE DI ISCRIZIONE E DI UTILIZZO

PREMESSA

Il Comune di Finale Ligure con Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 463 del 30.08.2013 ha proceduto alla costituzione, tramite avviso pubblico, di un elenco di operatori economici qualificati, da interpellare nel corso degli anni 2013-2014-2015, per l'affidamento di lavori in caso di ricorso a procedure negoziate, ai sensi delle disposizioni di cui agli Art.122, comma 7, e Art. 57 del D.Lgs. 163/2006, ovvero di cottimo fiduciario ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del regolamento comunale per l'esecuzione di lavori in economia in osservanza ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e delle esigenze di semplificazione e speditezza;

Con lo stesso provvedimento è stato approvato il relativo disciplinare di iscrizione e di utilizzo unitamente allo schema di avviso pubblico contenente le specifiche relative ai requisiti di ammissione di iscrizione in elenco ed alla successiva modalità di gestione dello stesso;

Con determinazione dirigenziale n. 832/308 del 17/12/2015:

- è stata confermata l'istituzione permanente dell'attuale elenco di operatori economici qualificati, da interpellare nel corso degli anni 2013-2014-2015, per l'affidamento di lavori in caso di ricorso a procedure negoziate;
- si è preso atto che il suddetto elenco degli operatori economici potrà essere utilizzato sia dal Comune di Finale Ligure (per i soli casi previsti dalla normativa vigente, ossia per gli appalti lavori di importo inferiore a € 40.000) sia dalla C.U.C. costituita, fermo restando la sua struttura unitaria e le modalità di tenuta ed aggiornamento;
- è stato approvato il relativo disciplinare di iscrizione e di utilizzo ottenuto sottoponendo a revisione/integrazione l'analogo documento già approvato con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 463 del 30.08.2013;
- si è preso atto che l'elenco avrà durata permanente con decorrenza dal 1.01.2016 fino ad eventuale successiva modifica e/o revoca, e verrà aggiornato periodicamente secondo le modalità previste nel relativo disciplinare;

La costituzione del suddetto elenco, periodicamente aggiornato secondo le regole prestabilite, ha consentito – negli anni - di disporre di uno strumento idoneo a garantire il rispetto dei principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento coniugandoli, nel contempo, con le necessarie esigenze di semplificazione e speditezza, riconosciute basilari dallo stesso legislatore nel caso di lavori/servizi sotto soglia;

Rispetto all'epoca della costituzione degli elenchi il panorama normativo ha subito notevoli evoluzioni e mutamenti; in particolare la Legge 120 dell'11.09.2020 (di conversione del decreto semplificazioni DL 76/20 del 16.07.20) a cui ha fatto seguito il decreto semplificazioni bis (DL.77/22 del 31.05.21, poi convertito in legge con la L.108 del 29.07.21) ha inciso sul regime degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture introducendo un regime derogatorio rispetto al D.Lgs. 50/16, ridefinendo soglie via via crescenti per l'affidamento diretto e modalità diverse per l'individuazione degli operatori economici.

Unitamente al suddetto regime derogatorio introdotto dalla L.120/20 rimane ancora vigente la disciplina dettata dall'Art.36 del D.Lgs. 50/16 che richiama espressamente l'utilizzo gli elenchi di operatori economici ed i principi di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Stante quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n°reg.gen.1336 del 31.12.2021 si è provveduto all'aggiornamento dell'attuale elenco degli operatori economici per l'affidamento diretto

e/o mediante procedura negoziata di lavori approvando il presente disciplinare di iscrizione e di utilizzo unitamente all'avviso pubblico.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Elenco Imprese è aperto a tutti gli operatori economici che intendono avere rapporti contrattuali con il Comune di Finale Ligure per l'affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata di lavori ai sensi dell'Art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'Art.1 comma 2 della L.120/20.

L'istituzione dell'elenco persegue i seguenti scopi:

a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici o nei casi di affidamento diretto;

b) dotare la Stazione Appaltate di un utile strumento articolato in sezioni e fasce d'importo, per la selezione di operatori economici da invitare/contattare direttamente;

c) garantire che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle micro, piccole e medie imprese.

L'elenco è utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici anche per l'affidamento diretto/mediato, anche previa richiesta i preventivi, indagini di mercato.

Rimane fatta salva la possibilità di deroghe all'esclusivo utilizzo dell'elenco in casi particolari (Art. 4 comma 12) adeguatamente motivati e/o previsti dalla normativa di riferimento.

L'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo la SA che può – con opportuna motivazione - estendere l'indagine di mercato anche ad altre ditte non iscritte in possesso dei requisiti o ricorrere a procedure aperte (sempre ammesse).

Le domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici qualificati (di seguito per brevità definito "elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato elenco.

Con la formazione dell'elenco non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria di merito.

L'iscrizione all'elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti e non comporta per l'Operatore, il diritto di essere invitato a partecipare ad ogni singola procedura.

La formazione ed utilizzo dell'elenco, quale elenco aperto di operatori economici, costituisce indagine di mercato cumulativa per più affidamenti, in conformità a quanto indicato al punto 5.1.6 delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate con deliberazione n. 206 del 1/3/2018 e con deliberazione n. 636 del 18/7/2019.

Le disposizioni del presente disciplinare devono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative.

In tali casi l'elenco può continuare ad essere utilizzato purchè compatibile con il codice dei contratti dei lavori pubblici, con le normative di riferimento, le linee guida Anac n°4, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco delle Imprese è l'archivio informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate dal presente disciplinare.

L'elenco è articolato in **sezioni** secondo le categorie di Opere Generali e categorie di Opere Specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ed in **fasce d'importo** coincidenti con le soglie previste dal sistema unico di qualificazione.

L'operatore economico, specificando le fasce d'importo, può richiedere contemporaneamente l'iscrizione anche per più sezioni in funzione delle qualificazioni possedute.

Gli operatori economici sono iscritti nell'elenco con le modalità di cui all'Art.7.

L'Elenco viene redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a. numero progressivo assegnato in base al numero di protocollo della richiesta di iscrizione o di regolarizzazione della stessa;
- b. denominazione e ragione sociale;
- c. codice fiscale e/o partita IVA;
- d. sede legale e sede operativa;
- e. sezione/i di iscrizione (categoria/e di Opere Generali e Specializzate di cui all'All. A del DPR 207/2010 con indicazione della relativa classifica);
- f. fascia/fasce d'importo d'iscrizione;
- g. iscrizione sulla piattaforma (www.acquistinretepa.it) e relativo bando attivo e sulla piattaforma di e-procurement ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL)
- h. la sezione (categoria di opere generale/specializzata) e la fascia d'importo con riferimento agli ultimi appalti cui l'operatore è risultato aggiudicatario o sorteggiato a seguito di manifestazione d'interesse e poi invitato alla relativa procedura negoziata, in un arco temporale relativo ai tre anni solari precedenti con l'indicazione della relativa annualità.
- i. **N**: Numero inviti/affidamenti/interpelli : totale degli inviti e affidamenti (anche diretti), interpelli per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione;
- j. numero di telefono, indirizzo e-mail, pec, eventuale sito web;

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al seguente Art. 7.

L'elenco è aperto; la SA procede alla valutazione delle istanze di iscrizione pervenute, rispettando comunque l'ordine cronologico di ricezione al protocollo.

Le ditte ritenute idonee verranno inserite nell'Elenco e numerate in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio protocollo del Comune.

La SA, attraverso i competenti uffici utilizzatori dell'Elenco, si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Per il periodo di validità si applicano le disposizioni di cui alla L.120/20 smi.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, sulla base delle indicazioni riportate al paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC n°4 e secondo quanto meglio dettagliato dal successivo Art.4, l'elenco reca l'indicazione delle fasce di importo coincidenti con le soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori.

<u>FASCIA 0</u>	: Lavori di importo inferiore a € 150.000;	
<u>FASCIA 1</u>	: Lavori di importo fino a € 258.0000	(Classifica I SOA)
<u>FASCIA 2</u>	: Lavori di importo fino a € 516.0000	(Classifica II SOA)
<u>FASCIA 3</u>	: Lavori di importo fino a € 1.033.000	(Classifica III SOA)
<u>FASCIA 3-bis</u>	: Lavori di importo fino a € 1.500.000	(Classifica III bis SOA)

FASCIA 4	: Lavori di importo fino a € 2.582.000	(Classifica IV SOA)
FASCIA 4-bis	: Lavori di importo fino a € 3.500.000	(Classifica IV bis SOA)
FASCIA 5	: Lavori di importo fino a € 5.165.000	(Classifica V SOA)
FASCIA 6	: Lavori di importo fino a € 10.328.000	(Classifica VI SOA)
FASCIA 7	: Lavori di importo fino a € 15.494.000	(Classifica VII SOA)
FASCIA 8	: Lavori di importo oltre € 15.494.000	(Classifica VIII SOA)

Le sezioni corrispondono alla suddivisione nelle categorie di Opere Generali e Specializzate di cui all'Al. A del DPR 207/2010.

OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica
OS 1	Lavori in terra
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A	Rilevamenti topografici

OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1.L'iscrizione nell'elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, la SA andrà a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.

L'Elenco verrà utilizzato per l'affidamento dei lavori secondo (affidamento diretto, procedura negoziata, consultazione/richieste preventivi) i criteri sotto riportati.

Tutte le procedure di affidamento saranno espletate in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it o, in alternativa, ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL) disponibile al seguente indirizzo web: www.ariaspa.it .

2. Procedura di selezione degli operatori economici presenti nell'elenco

A. Sulla base della categoria prevalente e del relativo importo dei lavori resta definita rispettivamente la sezione e la fascia d'importo secondo quanto indicato all'Art.3. Si forma un sotto elenco (**Sotto elenco 1**) recante tutti gli operatori economici che sono iscritti per la sezione e fascia corrispondente.

B. Per la fascia d'importo individuata si escludono gli operatori economici che sono stati invitati o risultati aggiudicatari (anche tramite affidamento diretto) o sorteggiati a seguito di manifestazione d'interesse e poi invitati alla relativa procedura negoziata (*non si tiene conto degli interpellati per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione*), nei tre anni solari precedenti per la stessa sezione e fascia d'importo in applicazione del principio di rotazione.

C. Resta definito un sotto elenco dei potenziali operatori economici (**Sotto elenco 2**) da invitare a partire da quello di cui al punto A.

D. Si ordina il suddetto sotto elenco in base all'ordine inverso del numero N inviti/affidamenti/interpellati per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione, ottenendo un nuovo elenco (**Elenco 3**)

E. Si scelgono gli operatori economici (nel numero preventivamente stabilito nel rispetto della normativa di riferimento) secondo l'ordine individuato.

- Nel caso di procedura negoziata, stabilito il numero **n** di operatori economici da invitare, sono individuati i primi **n** operatori dell'Elenco 3

- Nel caso di affidamento diretto senza consultazione di operatori economici/richiesta di preventivi, l'operatore individuato è il primo dell'Elenco 3.
- Nel caso di affidamento diretto previa consultazione/richiesta di preventivi a n operatori economici, sono individuati i primi **n** operatori dell' Elenco 3

3. Con la revisione dell'elenco degli operatori economici, stante il mutamento delle regole di utilizzo, viene azzerato il numero N di inviti/affidamenti/interpelli di tutti gli operatori iscritti all'attuale elenco.

4. Nel caso di affidamento diretto l'esigenza di verificare, in capo all'operatore economico individuato attraverso lo scorrimento dell'elenco secondo le modalità indicate, il **possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quella oggetto di affidamento** (secondo la formulazione riportata nell'Art.1 comma 2 lettera a) della L.120/20) s'intende assolta sulla base della qualificazione richiesta (attestazione SOA o requisiti di cui all'Art.90 del DPR 207/10 per importi inferiori a € 150.000) per l'assunzione del lavoro individuato.

5. Con riferimento al principio della **diversa dislocazione territoriale** per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell'Art.1 comma 2 lettera b) della L.120/20, si osserva quanto di seguito riportato.

Il criterio, la cui formulazione ambigua non è certo di ausilio per definire modalità operative chiare ed inequivocabili, è stato oggetto di pronunce interpretative tra cui le più autorevoli sono sicuramente quelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere 790 del 13.11.2020) e *le indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del DL 76/20* della conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il MIT evidenzia come, in senso generale, il criterio della diversa dislocazione territoriale, non deve tradursi in un favoritismo per le imprese locali o in una concentrazione degli inviti.

Deve essere applicato con un criterio di proporzionalità in modo da tenere conto del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'appalto (appalti di interesse nazionale non possono essere ristretti ad un ambito locale).

Il documento della conferenza unificata regioni e province autonome allarga lo sguardo evidenziando come lo stesso principio debba essere applicato tenuto conto delle condizioni al contorno in cui esso è inserito.

Tali condizioni sono quelle della disciplina speciale del decreto semplificazioni che introduce una serie di misure derogatorie volte a rilanciare gli investimenti, favorire le micro e piccole imprese, rilanciare l'economia anche a livello locale.

6. Tenuto conto di tali presupposti, in coerenza con quanto stabilito dal MIT, la stazione appaltante potrà delimitare l'ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell'appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto d'appalto.

In particolar modo, per i **contratti aventi un valore non rilevante rispetto alla soglia di interesse comunitario**, per i quali, tenuto conto della natura dell'appalto (es. lavori, appalti di manutenzione, e altri appalti in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale) la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, la distanza della sede legale o operativa dell'impresa assume una rilevanza essenziale.

Pertanto, nello specifico, **minore sarà il valore economico dell'appalto**, più ristretto potrà essere l'ambito territoriale in cui la stazione appaltante potrà scegliere gli operatori economici da invitare alla procedura al fine di garantire la qualità delle prestazioni, salvaguardando il contenimento delle spese generali e garantendo il legittimo utile all'appaltatore.

Per le finalità anzidette si individuano i seguenti ambiti territoriali

1. Ambito territoriale comunale e province limitrofe (Imperia, Genova, Cuneo, Alessandria)
2. Ambito regionale e regioni confinanti (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana)
3. Ambito nazionale

Stante quanto indicato, il RUP – *per ogni specifico intervento da affidare con procedura negoziata - potrà* motivare la scelta di riservare una quota (**QDT** : quota dislocazione territoriale - inferiore al numero massimo di operatori economici individuati), di inviti a favore delle imprese aventi sede operativa in un definito ambito territoriale (da scegliere tra 1,2,3 secondo la definizione sopra riportata), con particolare riferimento:

- alle caratteristiche del lavoro/servizio da affidare
- all'importo dell'appalto
- al luogo di esecuzione
- all'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione
- all'assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto da affidare

La motivazione sarà argomentata nella relativa determinazione a contrarre.

In assenza di specifica motivazione, l'individuazione degli operatori economici avverrà secondo la procedura di cui al comma 2.

Definita la suddetta quota QDT ed individuato l'ambito territoriale di riferimento (tra 1,2 o 3), si procederà come di seguito indicato:

- Se **n** è il numero degli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata, un numero pari a **QDT** (minore di **n**) deve essere scelto in un determinato ambito territoriale (1,2,3).
- Dall'Elenco 3 di cui al comma 2 lettera D) del presente articolo, si individuano i primi QDT operatori economici che hanno la propria sede operativa nell'ambito territoriale individuato.
- I restanti **n-QDT** operatori economici saranno individuati seguendo l'ordine dell'Elenco 3.

In ogni caso il principio della diversa dislocazione territoriale si applica solamente alle procedure dove la stazione appaltante sceglie di operare una riduzione del numero di concorrenti da invitare (limitazione a seguito di manifestazione d'interesse o mediante individuazione degli operatori attraverso elenchi precostituiti).

Non opera quando si eseguono procedure ordinarie e/o aperte al mercato nelle quali non si operi alcuna limitazione al numero di partecipanti.

7. Gli accordi quadro (Art.54 Dlgs.50/16) relativi agli appalti di manutenzione, caratterizzati da prestazioni ripetute non definite a priori, anche di modesto importo, a carattere discontinuo (in funzione delle necessità) e che includono anche la reperibilità e la disponibilità ad un pronto intervento in tempi brevi, possono potenzialmente essere appetibili ad imprese non strettamente locali in quanto, ad esempio, stabilmente insediate nel territorio o per la concomitanza di cantieri o lavori in zone limitrofe al territorio comunale.

Allo scopo di non introdurre limitazioni alla concorrenza, assicurare la massima partecipazione e affidare al mercato la regolazione del principio della diversa dislocazione territoriale, per gli accordi quadro di manutenzione gli operatori economici saranno sempre individuati mediante *indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse senza restrizione al numero di partecipanti*.

8. Relativamente ad ogni procedura di affidamento, gli operatori presenti in elenco ma non individuati (non destinatari di affidamento diretto/mediato o non invitati alla procedura negoziata, e/o esclusi in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.5, o in quanto non in possesso dei requisiti previsti) non saranno interpellati e manterranno comunque inalterato il loro numero di inviti/affidamenti/interpelli per i successivi affidamenti.

9. Nel caso in cui non fossero ricompresi in elenco un numero adeguato di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (sezione e fascia di importo in funzione dello specifico lavoro da affidare), la stazione appaltate si riserva la facoltà di interessare anche operatori non iscritti o di esperire una preventiva indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse in funzione dell'urgenza e/o specifiche necessità che saranno esplicitate nella determinazione a contrarre.

10. Nel caso in cui l'appalto preveda lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per la cui realizzazione si rendesse necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, costituire un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI), sarà cura dell'impresa invitata partecipare alla procedura in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, da costituirsi nelle forme di legge, con impresa/e qualificata/e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. E' inoltre ammesso il ricorso all'avvalimento secondo quanto disciplinato dall'Art.89 del Dlgs.50/16.

11. Nel caso di affidamenti di lavori per i quali siano attivi sulla piattaforma telematica (www.acquistinrete.pa) o SINTEL i relativi bandi, saranno individuati **esclusivamente** gli operatori in Elenco iscritti nel bando comprendente la categoria prevalente della lavorazione da affidare ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti con riferimento alla categoria prevalente dei lavori (generale o specializzata).

12. Al Responsabile Unico del Procedimento/Dirigente competente per la singola procedura è comunque riconosciuta la facoltà, con *adeguata/opportuna motivazione*, di:

- procedere, anche in deroga all'elenco con affidamenti diretti in caso di interventi in somma urgenza o urgenti previsti dalla legge;
- procedere all'affidamento diretto (nei casi ammessi dalla normativa di riferimento) a favore di un operatore presente in elenco (iscritto nella sezione e per la fascia d'importo corrispondente all'intervento da affidare), prescindendo dalle modalità di cui al comma 2, e nei casi in cui il numero dei soggetti da invitare per la specifica categoria non sia ritenuto adeguato, in relazione alla tipologia/particolarità dell'intervento;
- di individuare il numero dei soggetti da invitare, in numero superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente (procedure negoziate), o con cui effettuare un confronto concorrenziale (affidamento diretto);
- di affidare interventi anche in via diretta a soggetti non inclusi in elenco, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente.
- di procedere all'individuazione degli operatori economici prescindendo dall'elenco, mediante indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse o facendo ricorso a procedure aperte in ogni caso.

ARTICOLO 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

Si richiamano integralmente i disposti del paragrafo 3.6 delle linee guida ANAC n°4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento *immediatamente precedente* a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa sezione (categoria di opere).

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la SA, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (procedure aperte, procedure negoziate previa indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse nelle quali si invitino tutti i soggetti che hanno fatto richiesta – fermo restando il possesso dei relativi requisiti – senza operare alcuna limitazione).

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi **tre anni solari**, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi

operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici».

Come previsto dall'ANAC "il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso".

In osservanza al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui punto 3.6 delle Linee guida n°4, si stabilisce che la *rotazione, per ogni categoria di opere (sezione) sia applicata solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia d'importo secondo la suddivisione di cui all'Art. 3.*

A tal scopo, l'elenco degli operatori economici, per ogni soggetto, riporterà la sezione e fascia d'importo relativo agli ultimi appalti nel quale lo stesso operatore economico sia stato invitato o risultato aggiudicatario (anche tramite affidamento diretto) o sorteggiato a seguito di manifestazione d'interesse e poi invitato alla relativa procedura negoziata (*non si tiene conto degli interpellati per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione*), nei tre anni solari precedenti.

Una volta che l'operatore economico è stato escluso – in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.4 comma 2 – la sua annotazione per la sezione e fascia corrispondente relativa ai 3 anni precedenti, viene cancellata.

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Non possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici per i quali sussistono alla data della domanda di iscrizione, una o più cause di esclusione tra quelle indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Per l'iscrizione valgono i divieti e le prescrizioni di cui all'Art. 48, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, pertanto è:

- a. vietato presentare istanza sia in forma individuale che in forma di consorzio ordinario.
- b. non è ammessa l'iscrizione di RTI.
- c. i consorzi di cui all'Art. 45, c. 2, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di iscriversi, in qualsiasi altra forma, al presente elenco. In caso di violazione è respinta la domanda del singolo e del raggruppamento e consorzio interessato.

Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e/o presso i competenti ordini professionali ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste nella categoria per le quali si richiede l'iscrizione;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- d) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica per la quale si chiede l'iscrizione.

Per i lavori di importo fino a € 150.000,00, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:

- a. importo di lavori analoghi alla natura dei lavori per la quale si richiede l'iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell'apposito avviso;
- b. costo complessivo per il personale dipendente, riferito al quinquennio di cui sopra, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di cui sopra; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
- c. adeguata attrezzatura tecnica.

Ai fini di valutare i rapporti di analogia tra i lavori, si farà riferimento alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 165 del 11 giugno 2003.

Non saranno ammessi all'elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione della SA, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esecuzione della loro attività professionale (cfr Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017).

La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui, con le modalità infra descritte, venga accertata la non conformità o la carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI

- a. Gli operatori economici interessati all'iscrizione possono presentare la relativa domanda in qualunque momento utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet del comune nella sezione avvisi <https://www.comune.finaleligure.sv.it/bandi/avvisi>; link: <https://www.comune.finaleligure.sv.it/avvisi/avviso/1860>
- b. La richiesta di iscrizione e i documenti di cui al successivo comma c devono essere fatti pervenire esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata in formato elettronico approvato al seguente indirizzo: comunefinaleligure@legalmail.it ed avere il seguente oggetto: **ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI**.
- c. I documenti da compilare e far pervenire sono i seguenti:
 - **DOMANDA D'ISCRIZIONE** sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo il modello allegato che si invita ad utilizzare (**ALLEGATO 1**);
 - **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modello (**ALLEGATO 2**);
 - **ATTESTAZIONE di qualificazione SOA** in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione di regolarmente autorizzata o, in alternativa, dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'Art. 90 del DPR 207/2010; **EVENTUALI altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni** in corso di validità (ISO, Albo Gestori Ambientali, abilitazioni DM 37/2008, iscrizione nei bandi attivi per lavori sulla piattaforma (www.acquistinretepa.it) e sulla piattaforma di e-procurement ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL).
- d. La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
- e. Le richieste d'iscrizione saranno esaminate in ordine cronologico entro **20 gg lavorativi** dalla loro ricezione al protocollo generale del comune; per le domande che risultassero incomplete o

irregolari s'inviterà l'impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di **10 giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione via pec della formale richiesta; in caso di positiva regolarizzazione entro i termini indicati, le imprese saranno inserite in elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di arrivo al protocollo delle integrazioni richieste; la mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà l'automatica non iscrizione all'elenco; in tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco qualora idonea e completa in occasione del primo aggiornamento utile secondo quanto previsto dall'Art.9; nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti nel presente disciplinare l'istanza di iscrizione verrà respinta.

- f. Nella domanda dovrà essere *specificata* la/e sezione/i e la fascia/e di cui all'Art. 3 nella quale s'intende iscriversi; è possibile, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di qualificazione, l'iscrizione a tutte le sezioni per le fasce d'importo corrispondenti alla qualificazione posseduta; la mancata indicazione della sezione e/o della fascia d'iscrizione farà ritenere l'istanza incompleta; la stessa dovrà essere integrata con le modalità di cui al precedente comma e).
- g. Per l'iscrizione in elenco **non è ammesso** il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'Art.89 del Dlgs.50/16, fermo restando la sua ammissibilità nel caso nelle procedure di affidamento secondo le disposizioni di legge da parte del soggetto invitato.
- h. Definizioni, si intende:
- Sottoscrizione : firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale o, in subordine, firma olografica accompagnata da copia di Documento di Identità in corso di validità;
 - PEC : casella di posta elettronica certificata a soggetto riconoscibile come il rappresentante legale dell'operatore economico;
 - formato elettronico : ai fini del presente disciplinare si intende il formato .pdf

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'elenco sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, ai sensi dell'art. 23 del medesimo D.P.R.

Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d'iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all'originale.

Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Prima di validare la richiesta di iscrizione di un operatore economico, la SA procederà d'ufficio a verificare presso il sito informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sussistenza o meno di annotazioni a suo carico presso il Casellario informatico.

Si verificherà, inoltre, l'esistenza del certificato di attestazione SOA in corso di validità dichiarato in fase di iscrizione dall'operatore economico.

La SA si riserva la facoltà di istituire apposita commissione di verifica, nominata dal Dirigente dell'Area 4, per l'esame delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di richiesta di iscrizione e/o aggiornamento all'elenco che necessitino di una valutazione approfondita prima della loro qualificazione.

La SA si riserva inoltre la facoltà di effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale rese dagli operatori economici in fase di iscrizione o di successivo aggiornamento.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, economico-finanziario, tecnico-organizzativo e professionale comporterà l'attivazione della procedura di cui all'Art. 11.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente l'elenco indirizzata all'Operatore Economico è effettuata mediante posta elettronica, all'indirizzo indicato in fase di iscrizione.

I messaggi aventi particolare valenza formale (qualificazioni, mancate abilitazioni, cancellazioni, sospensioni, inviti a procedure negoziate, ecc. ...) sono inoltrati mediante posta elettronica certificata.

La mancata consegna di comunicazioni all'Operatore Economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva la SA da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.

L'Operatore Economico iscritto ha infine l'onere di monitorare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata, impegnandosi a garantirne il buon funzionamento.

ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ELENCO

- a. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.1.9 delle Linee Guida n°4 ANAC, l'elenco è aggiornato con cadenza trimestrale.
- b. Le istanze pervenute saranno esaminate secondo le modalità di cui all'Art.7 comma e) e, qualora ritenute idonee e complete della documentazione richiesta (anche, eventualmente a seguito di integrazione), saranno inserite in elenco in ordine cronologico in occasione del primo aggiornamento utile.
- c. L'elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito del Comune al seguente link: <https://www.comune.finaleligure.sv.it/lavori-pubblici/operatori-professionisti>; gli operatori vi saranno riportati in rigoroso ordine alfabetico.
- d. Alla conclusione di ogni procedura di affidamento di lavori si provvederà automaticamente ad aggiornare le informazioni presenti nell'elenco. Per ogni operatore economico coinvolto nella procedura di affidamento (destinatari di affidamento diretto/mediato o invitati alla procedura negoziata) sarà annotata la categoria di opere (generale/specializzata) dell'appalto e la fascia d'importo (tra quelle di cui all'Art.3) ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Si aggiornerà parimenti il numero totale degli inviti/affidamenti/interPELLI per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione.
- e. Del suddetto aggiornamento si prenderà atto nel relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva per ogni singolo intervento approvando l'elenco aggiornato che sarà custodito in forma riservata in modo da rendere trasparente l'utilizzo dell'elenco secondo le modalità fissate
- f. Con **cadenza annuale** si provvederà a richiedere a ciascun operatore economico iscritto in elenco, di riconfermare l'iscrizione stessa ed il permanere dei requisiti di iscrizione. Gli operatori economici che non comunicheranno la riconferma entro 15 gg dalla richiesta inviata via pec saranno cancellati dall'elenco con le modalità di cui all'Art.11. In occasione della riconferma annuale, gli operatori economici potranno aggiornare le sezioni di iscrizione e le fasce d'importo presentando la dichiarazione di cui all'Allegato 2 dell'Art.7.
- g. In **fase di prima applicazione** della nuova disciplina si provvederà ad avviare la procedura di riconferma di cui alla precedente lettera f) a tutti gli operatori iscritti nell'elenco esistente i quali saranno anche invitati a specificare la sezione e la fascia d'importo per la/e quale/i richiedono l'iscrizione. Contestualmente sarà richiesta/verificata l'iscrizione sulla piattaforma www.acquistiinretepa e www.ariaspa.it

ARTICOLO 10 – AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata la sua posizione all'interno dell'elenco, modificando tempestivamente i propri dati e documenti, per esempio aggiornando i dati anagrafici o comunicando variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti generali e/o speciali.

Per effettuare tali modifiche o per iscriversi in nuove sezioni, modificare/integrare le fasce d'importo, ovvero revocare iscrizioni a sezioni non più di suo interesse, l'operatore economico dovrà darne comunicazione mediante pec.

L'aggiornamento effettuato di propria iniziativa dall'operatore economico sarà subordinato alla verifica da parte della SA con le stesse modalità di cui all'Art.7 nel caso di nuova iscrizione.

ARTICOLO 11 – DINIEGO, APPROVAZIONE CON RISERVA, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Non sarà consentita l'ammissione all'Elenco Operatori Economici dei soggetti che:

- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale con riferimento alla sezione e/o fascia/e d'importo;
- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti della SA della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o il rifiuto di stipulare).
- secondo motivata valutazione della SA, nell'esecuzione delle prestazioni affidate abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- siano stati oggetto di risoluzione contrattuale per irregolarità accertate e/o grave ritardo.

Ogniquale volta sia necessario monitorare nel tempo il verificarsi di un evento che al momento della presentazione della richiesta risulti ancora incerto (es. sussistenza di carico pendente rilevante), l'operatore economico potrà essere ammesso con riserva.

In tal caso potrà essere invitato alle procedure di gara, previa verifica dello stato dell'evento che ha determinato la validazione con riserva della sua iscrizione.

La SA ha facoltà di procedere alla **cancellazione** dall'elenco degli operatori economici nei seguenti casi :

- perdita dei requisiti generali, accertata dal Comune in qualsiasi momento;
- nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale;
- cessazione di attività;
- accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- in caso di accertata negligenza o grave irregolarità, ritardo nell'esecuzione dei contratti affidati con applicazione delle conseguenti penali;
- risoluzione contrattuale;
- nel caso in cui l'operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola categoria di lavori, la cancellazione è disposta limitatamente a questa;
- mancato riscontro dell'operatore economico a seguito di tre interpelli/inviti a procedura negoziata/richiesta di preventivi/affidamento diretto (anche non consecutivi) nel corso di un biennio
- su domanda dell'interessato
- mancato riscontro alla richiesta di riconferma dell'iscrizione di cui alla procedura di cui al comma f e comma g dell'Art.9
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento preveda l'esclusione dalle procedure di affidamento

L'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco verrà in ogni caso comunicata tramite PEC all'operatore economico, assegnandogli il termine di **15 giorni naturali** e consecutivi per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere interpellato per le procedure di affidamento eventualmente previste dalla SA.

Decorso il termine assegnato, in mancanza di controdeduzioni valide, la SA adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a 12 mesi o la cancellazione dell'iscrizione.

Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite pec.

Gli operatori economici cancellati non potranno presentare nuova domanda d'iscrizione prima che sia decorso, in funzione della gravità dell'infrazione (secondo quanto argomentato nel relativo provvedimento), un termine fino a 2 anni dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso termine previsto dagli eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

Decorso il periodo suddetto, l'operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione secondo le modalità di cui all'Art.7

Solo nel caso in cui la cancellazione sia disposta su domanda dell'interessato, lo stesso potrà ripresentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all'Art.7 in qualunque momento successivo.

L'iscrizione all'Elenco degli operatori che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSOALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy e di Trattamento dei Dati Personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 679/2016), i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dalla SA per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo—contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto affidatario.

Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti. per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

I dati di cui sopra saranno trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla gestione dell'elenco degli operatori economici della SA e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza del medesimo, fatti salvi i diritti dell'interessato di cui agli artt. li 12 e ss. GDPR UE 679/2016.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare è esclusivamente competente il foro di Savona.

ARTICOLO 14 – QUESITI E RICHIESTA CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di chiarimenti relativamente alla procedura di iscrizione e, più in generale, sul presente disciplinare, potranno essere inviate email al seguente indirizzo: salvatore.curatolo@comunefinaleligure.it.

ARTICOLO 15 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

- Modulo domanda di iscrizione (**ALLEGATO 1**)
- Modulo dichiarazione sostitutiva (**ALLEGATO 2**)

**AL COMUNE DI FINALE
LIGURE
VIA PERTICA 29
17024 FINALE LIGURE (SV)
pec: comunefinaleligure@legalmail.it**

ISTANZA DI ISCRIZIONE**ELENCO PERMANENTE OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA E/O AFFIDAMENTO DIRETTO (D.LGS. 50/2016 – L. 120/20)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ () il _____
in qualità di titolare, legale rappresentante _____
del soggetto giuridico _____
con sede legale in _____ () CAP _____
Via/Piazza _____ n° _____
e sede operativa in _____ () CAP _____
Via/Piazza _____ n° _____
Part. IVA _____ C.F. _____
tel. _____ fax _____
Indirizzo di posta elettronica (e-mail) _____
PEC _____
Indirizzo WEB _____

CHIEDE

l'iscrizione del suddetto soggetto giuridico nell'elenco degli operatori, istituito presso il Comune di Finale Ligure – Settore Tecnico/Ambiente, per l'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata ai sensi del Dlgs.50/16 e della L. 120/20 nelle seguenti categorie di lavori **(segnare una X nella prima colonna):**

OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica
OS 1	Lavori in terra

OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

E per la/e seguente/i fascia/e:

FASCIA 0	: Lavori di importo inferiore a € 150.000;	
FASCIA 1	: Lavori di importo fino a € 258.0000	(Classifica I SOA)
FASCIA 2	: Lavori di importo fino a € 516.0000	(Classifica II SOA)
FASCIA 3	: Lavori di importo fino a € 1.033.000	(Classifica III SOA)
FASCIA 3-bis	: Lavori di importo fino a € 1.500.000	(Classifica III bis SOA)
FASCIA 4	: Lavori di importo fino a € 2.582.000	(Classifica IV SOA)
FASCIA 4-bis	: Lavori di importo fino a € 3.500.000	(Classifica IV bis SOA)
FASCIA 5	: Lavori di importo fino a € 5.165.000	(Classifica V SOA)

FASCIA 6	: Lavori di importo fino a € 10.328.000	(Classifica VI SOA)
FASCIA 7	: Lavori di importo fino a € 15.494.000	(Classifica VII SOA)
FASCIA 8	: Lavori di importo oltre € 15.494.000	(Classifica VIII SOA)

In particolare, specifica per ogni categoria di opere (sezione dell'elenco) la Fascia per la quale si chiede l'iscrizione¹ secondo quanto di seguito riportato :

SEZIONE D'ISCRIZIONE (CATEGORIA OG/OS)	FASCIA

in qualità di (ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs.50/2016) **(segnare una X nella prima colonna):**

<input type="checkbox"/>	Imprenditore individuale
<input type="checkbox"/>	Società anche cooperative
<input type="checkbox"/>	Consorzi fra società cooperative (art. 45, c. 2, lett. b)
<input type="checkbox"/>	Consorzi stabili (art. 45, c. 2, lett. c)
<input type="checkbox"/>	Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. e)
<input type="checkbox"/>	Aggregazioni di imprese aderenti ai contratti di rete (Art. 45, c. 2, lett. f)
<input type="checkbox"/>	Soggetti di cui all'Art. 45, c. 2, lett. g

A tal uopo allega alla presente istanza le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione e ogni altro documento indicato nel disciplinare di iscrizione.

Data,

Firma

¹ Es: OG1 – Fascia 2; OG3 – Fascia 1, ecc

ELENCO PERMANENTE OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E/O AFFIDAMENTO DIRETTO (D.LGS. 50/2016 – L. 120/20)

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a _____ () il _____
 in qualità di titolare, legale rappresentante _____
 del soggetto giuridico _____
 con sede legale in _____ () CAP _____
 Via/Piazza _____ n° _____
 e sede operativa in _____ () CAP _____
 Via/Piazza _____ n° _____
 Part. IVA _____ C.F. _____
 tel. _____ fax _____
 Indirizzo di posta elettronica (e-mail) _____
 PEC _____
 Indirizzo WEB _____

con espresso riferimento al soggetto giuridico che rappresenta, ai fini dell’iscrizione nell’elenco comunale degli operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata ed in economia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 della DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARA:

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa vigente, non sussistono uno o più cause di esclusione tra quelle indicate dall'Art.80 del Dlgs.50/16 o da altre disposizioni di legge.
- di non aver commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Finale Ligure.
- di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi di cui trattasi.
- di aver ottemperato agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal Dlgs.81/08.
- di essere consapevole che gli elenchi non costituiscono graduatoria di merito e l’inserimento negli stessi non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi.

DICHIARA ALTRESI’:

1. *(barrare le parti che interessano):*

l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per le seguenti attività:

a. codice attività	
b. numero di iscrizione	
c. data di iscrizione	
d. durata della ditta	
e. data termine forma giuridica	

3. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle attività di cui al DM 22/01/08 n°37:
(specificare la categoria impianti per cui si è abilitati)

.....
.....

4. di essere in possesso della seguente certificazione di qualità:

Denominazione _____ rilasciata da _____
Denominazione _____ rilasciata da _____
Denominazione _____ rilasciata da _____

5. che il C.C.N.L. applicato è:

Edile industria
Edile Cooperazione
Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigianato
Altro non edile (.....)

e che la dimensione aziendale è:

da 0 a 5;
da 6 a 15;
da 16 a 50;
da 51 a 100;
oltre 100

6. che le posizioni assicurative sono:

INPS Sede di
(matricola n.....)
INAIL Sede di
(codice ditta n.....)
CASSA EDILE Sede di
(numero di iscrizione)

e di essere in regola con i relativi versamenti;

7. di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni del disciplinare di iscrizione e di utilizzo dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento diretto di lavori pubblici e/o mediante procedura negoziata pubblicato sul sito web del Comune di Finale Ligure.

8. di aver preso visione della politica ambientale e di rispettare la normativa di sistema di gestione ambientale del Comune di Finale Ligure.

9. di essere iscritto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (.....) e ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL) www.ariaspa.it.

bando attivo :.....
per le seguenti categorie e qualifiche:.....

10. di autorizzare il Comune di Finale Ligure al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati per il presente procedimento nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive.

11. il sottoscritto elegge il seguente domicilio per tutte le comunicazioni inerenti le attività commesse alla formazione ed aggiornamento dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata manlevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate:

SEDE	
TEL.	
E MAIL	

12. Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete.

Data,

Firma